

I chiarimenti sulle Controlled foreign companies forniti con la circolare n. 35/E

Cfc dribblate con due esimenti

Attività nello stato estero. Partecipazioni non privilegiate

DI STEFANO LOCONTE
E GIUSEPPE LO PRESTI

Il livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia e ricorrere delle circostanze esimenti: ecco i presupposti necessari per la disapplicazione della disciplina sulle Cfc, individuati e chiariti dal fisco con la circolare n. 35/E/2016.

Nel documento di prassi diramato lo scorso 4 agosto (si veda *ItaliaOggi* di ieri), l'Agenzia ripercorre l'iter normativo che ha interessato il regime delle Controlled foreign companies, introdotto ad opera della legge n. 342/2000 al fine di evitare la strumentale localizzazione di strutture societarie in Paesi aventi fiscalità privilegiata al solo scopo di ottenere significativi risparmi d'imposta.

Esaminate le modifiche succedutesi nel corso del 2015 e delineato lo scenario operativo, l'Agenzia approfondisce l'analisi delle innovazioni da ultimo apportate dal legislatore, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 («legge di Stabilità 2016») che ha rinnovato la nozione di regime fiscale privilegiato e soppresso definitivamente la black list relativa al regime delle Cfc.

Tra gli interventi di riforma assumono particolare rilievo la soppressione del criterio dello scambio di informazioni (e degli «altri criteri equipollenti») e la nuova modalità di individuazione dei regimi fiscali privilegiati, affidata ai destinatari delle norme Cfc e non più delegata a specifici provvedimenti amministrativi. Si tratta di un criterio ispirato a ragioni di semplificazione che consente un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel Paese interessato nei diversi periodi d'imposta, garantendo, in tal modo, l'automatica corrispondenza tra l'applicazione della Cfc rule e l'assoggettamento ad un regime fiscale privilegiato, senza attendere l'aggiornamento della black list ad opera di un apposito decreto ministeriale.

Al fine del confronto del livello nominale di tassazione, spiega l'Agenzia, rileva l'aliquota Ires, vigente nel periodo d'imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza considerare eventuali addizionali. Rileva, altresì, l'Irap, di cui si prende in considerazione l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 3,9%). Il confronto dei livelli nominali di imposizione, determina, - senza alcun preventivo vaglio da parte dell'amministrazione - l'attrazione a tassazione in Italia (salvo esimenti) del reddito di una controllata estera.

Così le esimenti

Esimenti	Riferimento normativo	Condizioni di applicazione
Prima esimente	Art. 167, comma 5, lett. a) Tuir	Società o altro ente non residente svolga una effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento
Seconda esimente	Art. 167, comma 5, lett. b) Tuir	Dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4 dell'art. 167 Tuir
Esimente applicabile alle Cfc «non black list»	Art. 167, comma 8-ter, Tuir	L'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale

Proprio con riferimento alla disapplicazione del regime Cfc, il comma 5 dell'art. 167 Tuir, che - come ricorda l'Agenzia nel suo documento di prassi - non ha subito alcuna modifica ad opera dei recenti provvedimenti normativi, ammette la disapplicazione della

Cfc rule al ricorrere, alternativamente, di una delle seguenti circostanze esimenti: - «la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività

bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento» (c.d. «prima esimente»); - «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizza-

re i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4» (c.d. «seconda esimente»).

Se per la prima circostanza esimente valgono, in quanto compatibili, i chiarimenti resi nei precedenti documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria, l'Agenzia ritiene invece necessario fornire alcune precisazioni circa la disapplicazione della disciplina Cfc ai sensi della seconda esimente.

Si rivela necessario, dunque, adattare le esemplificazioni già rese nella circolare n. 51/E del 2010 alla formulazione attuale del comma 4 dell'articolo 167 Tuir.

In particolare, la seconda esimente ricorre quando la controllata:

- gode di un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 167, comma 4, Tuir, nella versione rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal 2016 in poi, ma oltre il 75% dei suoi redditi sono prodotti in Stati o territori non privilegiati e sono ivi assoggettati a imposizione ordinaria senza godere di regimi speciali; oppure

- gode di un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 167, comma 4, Tuir, nella versione rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal 2016 in poi, ma svolge esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di direzione effettiva in uno Stato o territorio a regime fiscale non privilegiato, nel quale i redditi da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione, senza godere di regimi speciali, oppure

- è residente in uno stato o territorio non privilegiato, senza godere di regimi speciali, ma opera in un ordinamento fiscale privilegiato, secondo la definizione dell'art. 167, comma 4, Tuir, nella versione rispettivamente vigente negli esercizi 2015 e dal 2016 in poi, mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello stato di residenza della casa madre.

La terza e ultima ipotesi di disapplicazione, introdotta dal dl n. 78/2009 e relativa all'estensione della disciplina sulle Cfc a soggetti localizzati in stati diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (le c.d. Cfc «non black list»), non è stata oggetto dei recenti provvedimenti normativi e, pertanto, la dimostrazione richiesta non si discosta, nella sostanza, da quella necessaria ai fini della «prima esimente».



IRAN

THE PLACE TO BE

Come entrare oggi nel mercato di domani

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016 ORE 9.00-13.30

Centro Svizzero | Piazza Cavour, 2 | Milano

Marco AIROLDI, *Ceo, Benetton*

Duccio ASTALDI, *President, Condotte*

Gianpietro BENEDETTI, *President and Ceo, Danieli*

Alessandro DECIO, *Ceo, Sace*

Pierroberto FOLGIERO, *Ceo, Maire Tecnimont*

Massimo MALVAGNA, *Amministratore Delegato, Itinera*

Paolo MARTINI, *Chef Strategy Officer, Building Energy*

Renato MAZZONCINI, *Ceo, FS*

Pirouzan PARVINE, *Iran Team Leader, Paris, Dentons*

Marco PISCITELLI, *Direttore Generale, Molteni*

Navid RAHBAR-SATO, *Iran Team Member, Teheran, Dentons*

Riccardo REDAELLI, *Esperto Medio Oriente; Professore Ordinario di Geopolitica Università Cattolica Milano; Autore de l'Iran Contemporaneo*

Giuseppe ZAMPINI, *Ceo, Ansaldo Energia*



SAVE THE DATE

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE ONLINE

www.mfconference.it

Per informazioni: Via Marco Burigozzo, 5
20122 Milano - Tel. 02.58219879
Fax 02.58219452 - e-mail: mfconference@class.it


 La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti